

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA**

in composizione monocratica nella persona del magistrato Gaspare RAPPA

in funzione di giudice delle pensioni *ex* art. 151 c.g.c.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA N. 58/2024**

in forma semplificata *ex* art. 167, co. 4, c.g.c

sul ricorso in materia di pensioni, iscritto al n. **69301/C** del registro di segreteria, depositato in data 7 settembre 2023.

**Ad istanza di**

**L. B. V.** (C.F.: OMISSIS), nato OMISSIS, rappresentato e difeso per procura speciale in calce al ricorso introduttivo dall'avv. Carmelo La Fauci Belponer (C.F.: LFCCML69M19G273E - PEC: carmelolafaucibelponer@pecavvpa.it), ed elettivamente domiciliato in Palermo nella via Giovanni Maurigi n. 11, presso lo Studio Legale Associato degli avv.ti Carmelo La Fauci Belponer e Marcello Mancia.

**CONTRO**

**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)**, sede di Roma, in persona del legale rappresentante *p.t.*

**Esaminati** gli atti e i documenti della causa.

Ritenuto in

**FATTO**

**I.** Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il sig. L. B. adiva questa

Corte al fine di ottenere il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico privilegiato in conseguenza della già accertata dipendenza da causa di servizio per le patologie "*Gozzo ad estrinsecazione retrosternale in eutiroideo; Ipertensione arteriosa; Segni di spondiloartrosi e discopatie multiple cervico-lombari in atto a lieve incidenza*", ascritte alla tab. B e alla patologia nonché per la patologia *Esiti di TIA ricorrenti in soggetto con dissecazione dell'arteria carotidea interna sinistra* "*TIA*" ascritta alla tabella A), con contestuale richiesta di condanna nei confronti dell'INPS al pagamento della suddetta pensione privilegiata a far data dal 17.05.2021, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, formulando in via istruttoria istanza di CTU medico-legale.

**I.a.** Il ricorrente rappresentava di aver prestato servizio nel Corpo di Polizia di Stato dal 07.07.1987 fino alla data del collocamento in quiescenza avvenuto il 15.09.2017.

Lo stesso rappresentava di aver presentato all'INPS in data 16.02.2021 domanda per il riconoscimento della pensione privilegiata per le patologie "*Gozzo ad estrinsecazione retrosternale in eutiroideo, esiti di TIA ricorrenti in soggetto con dissecazione dell'arteria carotidea interna sinistra, Ipertensione arteriosa*", alla quale si aggiungeva l'istanza integrativa presentata in data 17.5.2021 in forza della quale il ricorrente richiedeva l'accertamento dell'ulteriore patologia "*segni di spondiloartrosi e discopatie multiple cervico-lombari in atto a lieve incidenza*".

Si esponeva che, con nota prot. n. 187841 del 13.07.2022 il Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Ufficio VII Trattamento pensioni e previdenza trasmetteva all'INPS tutta la documentazione sanitaria

ed amministrativa ai fini dell'espletamento dell'istruttoria relativa al riconoscimento della pensione privilegiata per le superiori patologie e che tuttavia tale procedimento non risultava essersi concluso alla data di incardinazione del giudizio, anche a seguito di apposita diffida ad adempiere realizzata dal ricorrente in data 19.05.2023, rimasta priva di riscontro.

**I.b.** Parte ricorrente si soffermava preliminarmente sulla sussistenza della giurisdizione di questo Giudice sulle domande articolate in ricorso introduttivo, rilevando che il *petitum* della vicenda, attenendo al riconoscimento della titolarità del diritto a pensione privilegiata ed alla conseguente condanna al pagamento del relativo trattamento dipendenza da causa di servizio delle infermità indicate ai fini del futuro riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, ai sensi dell'art. 62, commi 1 e 2, del R.D. n. 1214/1934, nonché dell'art. 18, co. 1, lett. c) e d) del c.g.c. debba necessariamente riconoscersi a questo Giudice monocratico.

Nel merito, parte ricorrente lamentava l'illegittimità del silenzio-inadempimento reso dall'Ente previdenziale a seguito della presentazione della domanda di riconoscimento di trattamento pensionistico privilegiato, in violazione dell'obbligo previsto dall'art. 2, L. n. 241/1990 che impone alla Pubblica Amministrazione di concludere un procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

Con riferimento alla spettanza del trattamento pensionistico privilegiato, si rilevava che ai sensi degli artt. 64 e 67 del d.P.R. n. 1092/1973, tale trattamento spetta al soggetto qualora la patologia accusata sia derivata da infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio, ovvero quando i fatti di servizio siano stati causa, ovvero concausa efficiente e determinante, delle

infermità o delle lesioni e che nel caso di specie, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle predette patologie risulterebbe confermato dai pareri resi dalla C.M.O. di Messina in data 16.09.2019 e 13.04.2021.

**I.c.** Parte ricorrente formulava, quindi, le seguenti conclusioni:

- In via istruttoria disporre, ai sensi degli artt. 97 e 166 c.g.c. consulenza tecnica;

- Nel merito accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, ritenere e dichiarare illegittimo il silenzio-inadempimento formatosi sulla diffida del 19.5.2023.

- Sempre nel merito, ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la pensione privilegiata in conseguenza della già accertata dipendenza da causa di servizio delle seguenti patologie: "Gozzo ad estrinsecazione retrosternale in eutiroideo; Ipertensione arteriosa, Spondiloartrosi e discopatie multiple", come ascritte alla tabella B), categoria 8°, ex art. 67 Dpr 30.12.1981 n. 834, nonché la "TIA" come ascritta alla tabella A).

- Condannare, per l'effetto, l'INPS al pagamento del trattamento pensionistico a far data dal 17.05.2021, oltre rivalutazione ed interessi legali sulla somma rivalutata.

**II**. Con decreto del 6 ottobre 2023 veniva fissata l'udienza di discussione per il 24 gennaio 2024 che con decreto del 22.01.2024 veniva rinviata, per motivi organizzativi, al 30 gennaio 2024.

**III.** In data 24 gennaio 2024 parte ricorrente depositava una nota a firma congiunta del ricorrente e del suo procuratore legale nella quale si dichiarava "la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso".

**III.** All'udienza del 30 gennaio 2024 erano assenti tutte le parti.

La causa, quindi, era posta in decisione.

Considerato in

**DIRITTO**

**1.** In via pregiudiziale si osserva che parte ricorrente non ha prodotto le prove dell'avvenuta notificazione alla controparte del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, depositandole in segreteria entro il decimo giorno che precede l'udienza come previsto dall'articolo 155, co. 5-bis, c.g.c.

Inoltre, parte ricorrente con nota depositata in data 24 gennaio 2024 ha dichiarato la sua sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

Tutto ciò induce a ritenere che parte ricorrente non abbia provveduto alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza nei termini previsti dall'art. 155 c.g.c., per cui mancando l'evocazione in giudizio del convenuto non si è costituito il rapporto processuale.

Secondo un orientamento giurisprudenziale prevalente (cfr., *ex multis*, C. conti: Sez. giur. Campania, sent. n. 26/2020 e n. 242/2019; Sez. giur. Veneto, sent. n. 27/2018; Sez. giur. Puglia, sent. n. 422/2018, n. 357/2018 e n. 553/2018; Sez. giur. Abruzzo, sent. n. 92/2018, Sez. giur. Reg. siciliana: sent. 348/2022, sent. n. 724 e n. 731 del 2017), cui si intende dare continuità, la mancata notifica a parte resistente dell'atto introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, comportando l'inesistenza della notificazione e non la sua nullità, impedisce in modo radicale l'instaurazione del contraddittorio tra le parti, il che configura un'ipotesi di improcedibilità del ricorso.

Inoltre, la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso da

parte del ricorrente lascia trasparire una richiesta di estinzione del giudizio.

L'inesistenza della notificazione, che ha impedito in modo radicale l'instaurazione del contraddittorio tra le parti, e la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse rendono improcedibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 111 c.g.c., quindi, può procedersi alla declaratoria di estinzione del processo.

**2.** In ragione della mancata evocazione in giudizio, non vi è luogo per la regolazione delle spese del giudizio che ai sensi dell'art. 111, co. 8, c.g.c. restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- dichiara improcedibile il ricorso e, per l'effetto,

- dichiara l'estinzione del processo ed ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

- nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2024.

*Il Giudice*

Gaspare Rappa

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 31 gennaio 2024

Pubblicata il 5 febbraio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Visto l’art. 52 del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., in caso di diffusione, si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti del ricorrente.

*Il Giudice*

Gaspare Rappa

F.to digitalmente

Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di L. B. V. **C.F.: OMISSIS** nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 5 febbraio 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)